



**PRESIDIO MEDICO CON AMBULANZA PER SOGEI
ID 3003**

ALLEGATO N. 11 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

- RCT/RCO Numero di Polizza _____ Compagnia _____
- RC Professionale Numero di Polizza _____ Compagnia _____
- RC Auto Numero di Polizza _____ Compagnia _____

affidente/i il Contratto avente ad oggetto " Presidio medico con ambulanza per SOGEI" stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* _____) in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice
CONTRAENTE	L'aggiudicatario dell'Appalto
COMMITTENTE	Sogei S.p.A. e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, l'attività oggetto dell'appalto .
ASSICURATO	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
OGGETTO DELLA GARANZIA	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del.....

Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole

previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

Art. 6 Cessazione dell'assicurazione/scadenza naturale del contratto

La Società si impegna a dare avviso alla Committente:

- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- ✓ Immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente che possa invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni in caso di naturale scadenza della polizza

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto compresi gli impegni e gli incarichi assunti contrattualmente con l'Ente appaltante.

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo € 6.000.000,00 per evento/anno;
- Estensione della qualifica di terzi a Sogei S.p.A. , ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Lavoro presso terzi;

- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni agli impianti e macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale

B) Sezione RCO. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo unico Euro 6.000.000,00 per evento / anno con il massimo di Euro 1.500.000,00 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto.

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale non meno di € 6.000.000,00 per evento/anno;
- Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato di € 300.000,00;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio 10% del massimale richiesto;
- Estensione della qualifica di terzi a Sogei S.p.A. , ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 2 anni dopo la data in cui termina il servizio.

Nota: Fermo restando quanto sopra, la presente copertura dovrà essere conforme, ove applicabile, alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 232/2023, attuativo della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (RCA)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di per i danni per danni diretti e materiali cagionati a terzi dalla

circolazione dei veicoli a motore utilizzati dall'aggiudicatario o da persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività previste dall'appalto.

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo: Euro 25.000.000,00 per evento/anno;
- Estensione della qualifica di terzi a Sogei S.p.A., ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Ricorso terzi da incendio con massimale non inferiore a € 1.000.000,00;

NOTA: Resta inteso che tale copertura assicurativa dovrà essere attiva e adeguatamente documentata dall'aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione e riferita a tutti i veicoli utilizzati per l'esecuzione del servizio, a qualsiasi titolo detenuti o impiegati.